



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

P. IVA: 00342960838

☎ 0941/961060 – 961307 📠 0941/961041

UFFICIO DEL SINDACO



Ordinanza n° 78 del 16 agosto 2013

IL SINDACO

PREMESSO che, in data 16.08.2013, alle ore 01:04 e 01:06, si sono verificate nel territorio comunale due scosse telluriche di forte intensità, entrambe avvertite dalla popolazione;

PRESO ATTO che, alcuni edifici facenti parte del patrimonio immobiliare dell'Ente ed, in particolare, l'ex Albergo "Miravalle" e l'ex Casa Collica, hanno subito danni strutturali, con fenomeni di distacco dei calcinacci caduti dai cornicioni e la frantumazione dei vetri degli infissi esterni;

PREMESSO che, a seguito di un sopralluogo congiunto con la Struttura Operativa del Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Messina, Arch. Francesco Benedetti, Soprintendenza BB.CC.AA di Messina, Arch. Rosario Vilardo, U.T.C. di Naso, Arch. Mario Messina, e locale Corpo di Polizia Municipale, è stato constatato il parziale distacco degli intonaci della volta centrale del Tempio di San Cono, nonché la caduta di altri calcinacci dai fregi architettonici e dalle cornici dei decori facenti parte del medesimo manufatto, ubicato all'interno del tessuto urbano del centro storico;

APPURATO che, i locali posti al piano seminterrato, dove si trovano attualmente custodite le reliquie del Santo Patrono (Cripta di San Cono), ed i locali adibiti a Museo di Arte Sacra (ex catacombe), non hanno subito alcun danno strutturale che possano rappresentare particolari situazioni di rischio;

RITENUTO necessario compiere ulteriori accertamenti di natura tecnica indispensabili per valutare concretamente la vulnerabilità e/o la pericolosità del summenzionato edificio destinato al culto religioso;

CONSIDERATO che, il Tempio di San Cono in questo particolare periodo dell'anno è meta di numerosi pellegrinaggi da parte dei fedeli e che, nell'approssimarsi dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, viene regolarmente utilizzato per la celebrazione delle funzioni eucaristiche;

CONSIDERATO che, sono ancora in atto numerose scosse di assestamento;

RAVVISATA l'opportunità di adottare ogni utile provvedimento, anche in via preventiva e precauzionale, atto a ridurre e scongiurare eventuali rischi e/o situazioni pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità della popolazione;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

ORDINA

1. la chiusura temporanea per l'esecuzione dei dovuti accertamenti tecnici e, comunque, sino alla revoca della presente Ordinanza, del Tempio di San Cono Abate, ubicato nell'omonimo quartiere del Centro Storico di Naso, limitatamente alla navata centrale ed all'altare maggiore della Chiesa, fatta eccezione, quindi, per i locali posti al piano seminterrato del medesimo complesso immobiliare, come meglio precisato nella superiore parte motiva.

2. all'U.T.C. di provvedere immediatamente ad adottare ogni utile intervento per interdire l'accesso alla Chiesa di San Cono Abate, nonché di predisporre tutte le misure che si rendessero necessarie per circoscrivere e, quindi, precludere l'accesso a terzi nelle aree adiacenti agli immobili denominati ex Casa Collica ed ex albergo Miravalle, rispettivamente ubicati in Via Mazzini angolo Via Libertà e piazza Garibaldi.

DISPONE

- a) di consentire, in via del tutto eccezionale, una deroga al punto n° 1) della parte dispositiva della presente Ordinanza, limitatamente in favore dell'Arciprete Calogero Tascone e dei componenti del comitato festeggiamenti da questi preventivamente indicati, affinché in data 17 agosto p.v. possano regolarmente compiersi le precipue attività legate alla centenaria tradizione religiosa della traslazione del simulacro di San Cono Abate dal Tempio alla Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo;
- b) che gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale provvedevano alla notifica della presente Ordinanza all'Arciprete Calogero Tascone;
- c) la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Area Tecnica 1 e 2;
- d) la trasmissione immediata alle seguenti Autorità:
- Curia Vescovile della Diocesi di Patti;
 - Prefettura di Messina;
 - Protezione Civile Regionale - SORIS;
 - Protezione Civile Provinciale;
 - Assessorato Regionale BB.CC.AA – Soprintendenza di Messina;
 - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
 - Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;
 - Genio Civile di Messina;
 - Distaccamento Forestale di Naso;
 - Corpo di Polizia Municipale di Naso;
 - Responsabile di Protezione Civile Comunale;
 - Stazione Carabinieri di Naso.

AVVERTE

- Che contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data della notifica della presente ordinanza o della piena conoscenza della stessa.
- Copia della presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Avv. Daniele Letizia